PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n.169

Cont. n. 223/08/FR. Regione Puglia c/P.T. Corte d'Appello di Lecce - Sez. Taranto. Integrazione spese borsuali sostenute dall'Avv. Giuseppe Angiuli, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V. Presidente:

- con delibera n. 1490 del 24.07.2012, la Giunta Regionale disponeva di proporre appello avverso la Sentenza n. 330 del Tribunale di Taranto, depositata in data 15.02.2012;
- nella medesima delibera di G.R. n. 1490/2012 veniva conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente Regionale dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto, all'Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari, alle condizioni enucleate nella Convenzione per incarico professionale di rappresentanza ritualmente sottoscritta dalle parti, pattuendo un compenso di € 7.452,02, comprensiva di IVA, CAP, spese per € 480,41;
- con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 30.07.2012, in esecuzione della D.G.R. n. 1490/2012, veniva assunto impegno (n. 396 Cap. 3012 Bil. Anno 2012) della suddetta somma ed erogato il previsto acconto di € 3.700,00= CAP e IVA inclusi, a favore del professionista incaricato;
- le attività inerenti l'oggetto dell'incarico conferito all'Avv. Giuseppe Angiuli si concludevano per effetto della Sentenza n. 202/2015 della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, a cui faceva seguito la richiesta di pagamento del compenso a saldo da parte del citato legale in data 24.07.2015, acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. AOO_024/10865 in data 27.07.2015;
- con D.G.R. n. 1771/2015, la Giunta Regionale autorizzava la reiscrizione a titolo di Residuo Passivo della somma a saldo di € 3.752,02=IVA, CAP e spese incluse spettante al suddetto professionista, già impegnata sul Cap. 1312 n. 396 del Bilancio 2012 mediante il citato A.D. 322/2012;
- con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 30.10.2015 si dava esecuzione alla D.G.R. n. 1771/2015, imputando la somma di € 3.752,02= IVA, CAP e spese incluse al cap. 1312 del bilancio 2015, giusta D.G.R. n. 1771/2015, di autorizzazione alla reiscrizione del Residuo Passivo di cui all'A.D. 322/2012 Cap. 1312 Imp. N. 396, liquidando la somma di € 3.752,02 a favore del professionista officiato, a saldo del compenso professionale pattuito;
- con nota del 18.09.2015, assunta al protocollo dell'Avvocatura regionale con il n. AOO_024/12829 del 23.09.2015, l'Avv. Giuseppe Angiuli chiedeva il rimborso delle ulteriori spese borsuali anticipate per l'avvio del giudizio in argomento ed ammontanti a complessivi € 703,34 (di cui € 12,41 per diritti di cancelleria, € 675 per contributo unificato, € 7,93 a titolo di spese per la notificazione dell'atto di citazione in appello, € 8 per marca da bollo), a fronte di quanto originariamente previsto e pattuito in convenzione (€ 480,41).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda al riconoscimento della citata ulteriore spesa sostenuta dall'Avv. Giuseppe Angiuli, legale incaricato per il procedimento in argomento, **quantificata in €**

222,93 (€ 703,34 spese effettivamente sostenute a cui vanno sottratte le spese originariamente pattuite e già liquidate, ammontanti a complessivi € 480,41).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, avente ad oggetto l'integrazione delle spese borsuali sostenute dall'Avv. Giuseppe Angiuli per il contenzioso di cui in narrativa, corrisponde ad € 222,93 (€ 703,34 spese effettivamente sostenute a cui vanno sottratte le spese originariamente pattuite e liquidate, ammontanti a complessivi € 480,41), e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di provvedere all'integrazione delle spese borsuali sostenute dall'Avv. Giuseppe Angiuli, nei termini specificati nella parte relativa alla copertura finanziaria;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", correttamente rettificata;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta dott. Bernardo Notarangelo Il Presidente della Giunta dott. Antonio Nunziante